

La Segreteria nazionale

Prot.n.21/11-na
Circ.n.7/11

Roma, 2 febbraio 2011

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

OGGETTO: Festività del 17 marzo e del 25 aprile 2011 - Disciplina giuslavoristica

Come noto il Consiglio dei Ministri ha deliberato (cfr. comunicato stampa sul sito governo.it) che la giornata del 17 marzo, ma solo per l'anno in corso, è da considerarsi, a tutti gli effetti, festa nazionale (cfr. art. 7 bis del d.l. n. 64 del 2010, convertito in legge n. 100 del 2010).

Riportiamo, di seguito, uno stralcio del comunicato stampa della richiamata riunione del Consiglio dei Ministri:

"In apertura dei lavori il Consiglio dei Ministri si è soffermato sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Poiché tale qualificazione comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest'anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l'imbandieramento degli edifici, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza."

Dunque, la giornata del 17 marzo 2011, dal punto di vista giuslavoristico, dovrà essere considerata, ma per il solo anno 2011, alla stessa stregua delle altre festività previste dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Cogliamo l'occasione per fornire risposta anche ai quesiti pervenuti in merito al trattamento retributivo da corrispondere ai lavoratori in occasione del prossimo 25 aprile (giorno dell'anniversario della Liberazione) che coinciderà con la festività religiosa del lunedì dell'Angelo.

Per rispondere al quesito occorre prendere le mosse dall'art. 5 della legge n. 260/1949 che disciplina il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori qualora una delle festività nazionali (2 giugno; 25 aprile; 1 maggio) ricorra di domenica. Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, l'art. 5 prevede che, nel caso di festività che ricorra nel giorno di domenica, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. Quindi, in aggiunta alla retribuzione mensile, sarà corrisposto un ulteriore importo pari ad una quota di retribuzione giornaliera come sopra determinata.

Il caso delle festività coincidenti è, invece, disciplinato dall'art. 2 della legge n. 90/1954.

Tale disposizione prevede, infatti, che: *"il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: (...omissis) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro".*


In altre parole, la legge n. 90/1954 dispone che il trattamento economico previsto dalla legge n. 260/1949 per il caso delle festività ricorrenti di domenica, si applichi anche all'ipotesi delle festività coincidenti, così come accadrà il 25 aprile 2011.

Segnaliamo, inoltre, che con la sentenza n. 2369/2004, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 2 della legge n. 90/1954 (che, come visto, estende il trattamento previsto dall'art. 5 della legge n. 260/1949 anche all'ipotesi di festività coincidente con le altre festività non lavorate), non distingue tra lavoratori retribuiti in misura fissa o meno. Il trattamento ivi previsto deve essere, pertanto, applicato ad entrambe le categorie di lavoratori.


In conclusione per il 25 aprile 2011 si applica lo stesso trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica.

Cordiali saluti.

Per il Centro Servizi FISM
Martino Massoli



Per la Commissione Gestionale
Giannino Zanfisi



Il Segretario nazionale
Luigi Morgano

